

COMUNE DI VALLEDOLMO~~~~~ PROVINCIA DI PALERMO.

TAV-

PIANO REGOLATORE GENERALE



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA

REGOLAMENTO VISTO CON RIFERIMENTO AL PROPRIO VOTO

del 29/09/05

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Pale

LEGENDA

[illegible]

COMUNE DI VALLEDOLMO
PROV. DI PALERMO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 DEL 31.07.2003 AVENTE PER OGGETTO: "DELIBERA N.34 DEL
30.06.2003 -INTEGRAZIONE E CONFERMA"
VALLEDOLMO 31.07.2003 IL COORDINATORE

IL COORDINATORE
ARCH. LUIGI GUGENÓ

TE. SINDA CO
1/2 on 1/2 on

REGIONE SICILIANA
L'INGENIERO CIVILE D. PALERMO

Visto ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.74 n.64 con le
prescrizioni di cui alla nota di pari numero e data.
N.21408 PALERMO, LI 08.FEBBRAIO 1999

L'INGEGNERE CAPO FF
f.to I. AMATO.

**I PROGETTISTI
IL COORDINATORE
Arch. Luigi Guginò**

IL TECNICO


Geon. K. Fattaglia

100-443611-100

Handwritten text in Tamil script, likely a signature or name, written diagonally across the page.

COMUNE DI VALLEDOLMO
PROV. DI VALLEDOLMO
UFFICIO TECNICO

**REGOLAMENTO EDILIZIO ALLEGATO AL PIANO
REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI
VALLEDOLMO**


Ing. G. Muscarello

CAPO I

ART. 1 - CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione già costruite o da costruire nel territorio comunale, da parte di persone fisiche o giuridiche, sono soggette alle norme ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento edilizio, delle cartografie e delle tabelle costituenti lo strumento urbanistico.

ART. 2 - RICHIAMI A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Si intendono riportate tutte le leggi nazionali e regionali in materia urbanistico-edilizia e specificamente:

Legge 17.08.1942 n. 1142

Legge 06.08.1967 n. 765

Legge 19.11.1968 n. 1187

Legge 01.06.1971 n. 291

Legge 22.11.1971 n. 865

Legge 28.01.1977 n. 10

Legge 28.01.1985 n. 47

Legge Regionale n. 19 DEL 31.03.1972

Legge Regionale n. 38 DEL 05.11.1973

Legge Regionale n. 71 DEL 27.12.1978

Legge Regionale n. 37 DEL 10.08.1985

Legge Regionale n. 15 DEL 30.04.1991

Legge Regionale n. 17 DEL 31.05.1994

Tutto il territorio comunale e' stato dichiarato ZONA SISMICA DI II CATEGORIA e, pertanto, tutte le costruzioni da realizzare sono soggette al rispetto della normativa relativa alle costruzioni antisismiche (D.M. 24.01.1986 e segg.).

CAPO II

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

ART. 3 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

La Commissione Edilizia Comunale da' parere al Sindaco:

- su tutte le problematiche di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
- sui progetti delle opere soggette al rilascio della Concessione
- sulle lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio ;
- sulle opere pubbliche riguardanti la trasformazione urbanistica;
- sui progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza o di interesse pubblico;
- su eventuali direttive per l'esecuzione di lavori pubblici o privati.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

In seguito all'entrata in vigore della Legge Regionale 01.09.1993 n. 26 art. 40, che modifica ed integra la Legge Regionale 07/92 art. 12, la Commissione Edilizia e così' composta:

- dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
- dall'Ingegnere Capo, ove esista, o dal Tecnico Comunale o dal responsabile dell'Urbanistica ove esista;
- da due tecnici nominati dal Sindaco e competenti in materia urbanistico edilizia;
- da un ingegnere o architetto designato dal Consiglio Comunale fra una terna proposta dal relativo Ordine Professionale;
- da un Geometra, residente nel comunale, designati dal Consiglio Comunale fra una terna di iscritti all'albo professionale;
- da quattro esperti nelle varie materie edilizie designati dal Consiglio Comunale;
- da un geologo iscritto al proprio Ordine Professionale designato dal Sindaco;
- dal Segretario di seduta nominato dal Sindaco tra un impiegato del Comune.

Ad esclusione del Presidente e del rappresentante dell'Ufficio Tecnico Comunale in seno alla Commissione stessa, tutti gli altri componenti durano in carica cinque anni.

Il parere sanitario deve essere richiesto preventivamente al Responsabile di Igiene Pubblica della competente U.S.L.

Si considera dimissionario e si può procedere alla relativa sostituzione o decadenza, colui che per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sia assente.

Tutti i componenti di cui sopra possono essere rieletti, secondo le competenze di designazione.

Il Sindaco, in conseguenza della nuova legge sulle amministrazioni locali, dura in carica per il relativo mandato.

Il Sindaco può invitare a partecipare alla Commissione Edilizia, con solo voto consultivo, persone esperte in varie problematiche da trattarsi.

ART. 5 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Sindaco.

Le adunanze sono valide quanto intervengano alla riunione almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ogni progetto deve essere relazionato dal rappresentante dell'Ufficio Tecnico Comunale e deve contenere il preventivo parere del funzionario istruttore e dell'Ufficiale Sanitario, nonché di eventuali altri pareri da rendersi preventivamente all'esame della Commissione Edilizia.

E' facolta' della Commissione Edilizia di richiedere, in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di particolare interesse ambientale o paesaggistico, i campioni delle tinte o dei rivestimenti.

Puo' essere richiesto il deposito in cantiere dei campioni o delle tinte dei rivestimenti onde consentirne il controllo da parte delle autorita' preposte, al fine di determinarne la rispondenza con il progetto.

I componenti della Commissione Edilizia non potranno presenziare all'esame o alle discussioni di progetti da essi stessi elaborati o in cui abbiano interesse, a meno che siano invitati per fornire chiarimenti o spiegazioni in ordine al progetto stesso.

Non potranno in ogni caso assistere alla votazione.

Il Segretario di seduta provvede a redigere il verbale della riunione nonche' ad annotare su ogni pratica edilizia il relativo parere della Commissione stessa.

Il verbale di seduta deve essere numerato progressivamente per ogni anno e deve essere firmato da ogni componente la commissione.

ART. 6 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA

Le opere sotto descritte, permanenti, semipermanenti o in precario, sia pubbliche che private, sono soggette a concessione edilizia:

- a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione, riduzione, demolizione, restauro, riattamento, modifica, trasformazione strutturale od estetica, ricostruzione parziale o totale sia dell'interno che dell'esterno, di fabbricati;
- b) costruzione, restauro, modifica, demolizione e ricostruzione di muri di cinta per le opere che non rientrano tra quelle di miglioramento fondiario o di fondi rustici di cui all'art. 6 della L.R. n. 37/85;
- c) scavi, rinterri, modifiche del suolo pubblico o privato, opere e costruzioni sotterranee, alterazioni degli alberi ornamentali o di alto fusto, sistemazione a verde;
- d) opere di urbanizzazione primarie;
- e) collocamento, rimozioni, modifica di vetrine, insegne luminose, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, monumenti, lapidi statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico, chioschi, distributori di carburante o simili;
- f) collocamento o modifica di tende e tettoie aggettanti sullo spazio pubblico;
- g) edicole funerarie, tombe gentilizie, monumenti di qualsiasi genere da erigere all'interno del cimitero comunale, sistemazione di aree a verde all'interno del cimitero comunale, ristrutturazione di cappelle, edicole funerarie;
- h) pozzi e discariche.

ART. 7 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono soggette a sola autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 37 del 10.08.1985, la realizzazione delle seguenti opere:

a) interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, così come definiti dall'art. 20 della L.R. 27.12.1978 n. 71 e così specificati:

- opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso;
- opere che sono rivolte a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

b) opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo (art. 5 della L.R. 15.05.1986 n. 26);

c) per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o

esposizioni di merci a cielo libero , per le demolizioni, per l'escavazione

di pozzi e per le strutture ad essi connesse;

d) per la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi

rustici di cui all'art. 6 della L.R. 37/85;

e) per la costruzione di strade interpoderali o vicinali;

f) per i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.

Le autorizzazioni di cui sopra, fatta eccezione per le opere da eseguire in edifici gravati dai vincoli delle Leggi 01.06.1939 n. 1089 e 29.06.1939 n. 1497, e successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal Sindaco sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Responsabile di Igiene Pubblica della U.S.L., fermo restando gli altri pareri o Nulla Osta richiesti dalle norme vigenti.

L'istanza per ottenere l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori sopra specificati, si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa. In tal caso il richiedente puo' dare corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.

L'autorizzazione per dette opere non comporta l'applicazione degli oneri previsti dall'art. 3 della Legge 28.01.1977 n. 10.

**ART. 8 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE -
AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE**

Non sono soggette a concessione, ad autorizzazione, a comunicazione al Sindaco, le seguenti opere:

a) manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lett. "a" dell'art. 20 L.R. 27.12.1978 n. 71 e specificatamente:

- opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) recinzione di fondi rustici;

c) strade poderali;

d) opere di giardinaggio;

e) risanamento e sistemazione di suoli agricoli anche se occorranzo opere murarie;

f) costruzione di serre;

g) cisterne ed opere connesse interrate;

h) opere di smaltimento delle acque piovane;

i) opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole.

ART. 9 - OPERE INTERNE

Non sono soggette a concessione, ne' ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, ne' aumento delle superfici utili e del numero delle unita' immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unita' immobiliari non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. "a" dell'art. 2 del D.M. 02.04.1968 n. 1444 (limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi,.....), ossia le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo non e' considerato aumento di superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.

Non e' altresì considerato aumento di superficie utile la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unita' immobiliare deve presentare al Sindaco, una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Nel caso di mancata presentazione della relazione di cui sopra, si applicano le sanzioni di cui all'art. 10 della Legge n. 47/85 ridotte di un terzo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli spazi di cui all'art. 18 della Legge 06.08.1967 n. 765, cosi' come integrato e modificato dalla L.R. n. 21 del 26.05.1973 art. 31, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817-818-819 del Codice Civile.

ART. 10 - VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI

Nelle zone residenziali la variazione di destinazione d'uso degli immobili, o porzioni di essi, e' consentita compatibilmente con i caratteri della zona territoriale omogenea in cui ricade l'immobile medesimo.

Non puo' consentirsi la variazione di destinazione d'uso per quelle parti del fabbricato soggette a vincolo predefinito in sede di approvazione di progetti o nel caso in cui non puo' recuperarsi altra area, all'interno dell'immobile stesso e delle aree insistenti nel lotto stesso, da proporre e documentare in sede di variazione.

Nel caso specifico di aree destinate a parcheggio privato, come prescritto dalla legge n. 765/1967 art. 18 e successive modifiche ed integrazioni, non puo' variarsi in alcun modo detta destinazione ove non venga reperita eguale area all'interno del fabbricato o lotto stesso, con esclusione delle strade pubbliche.

Non puo' altresì consentirsi variazione di destinazione, secondo gli usi richiesti, qualora si riscontri una difficoltà nella circolazione della zona interessata o non si possano reperire idonei parcheggi nel raggio di 100 metri dalla variazione richiesta.

Non è consentita la variazione di destinazione degli immobili dall'uso industriale ed artigianale in quello residenziale nelle zone territoriali omogenee "D" di cui al D.M. 02.04.1968 n. 1444.

Per tutti i casi vedasi le norme di attuazione allegate al presente regolamento per ciascuna zona.

Nei casi in cui la variazione di destinazione d'uso è consentita, essa è autorizzata dal Sindaco previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Responsabile di Igiene Pubblica della U.S.L., nonché previo congruaggio del contributo di concessione se dovuto.

In tutti i casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 10 della Legge 28.02.1985 n. 47 ed il congruaggio del contributo di concessione se dovuto.

ART. 11 - OPERE DI SOSTEGNO E DI CONTENIMENTO IN ZONE SOTTOPOSTE A PARTICOLARI VINCOLI

Nelle zone soggette a tutela ai sensi delle Leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939, la costruzione di muri di sostegno delle terre, di sottoscarpa, di controriva, di parapetti stradali, di muri di recinzione, deve essere realizzata in muratura di pietrame a secco o con malta cementizia. Le costruzioni delle predette strutture in calcestruzzo semplice o armato sono consentite solo se realizzate con paramento esterno in pietrame.

Il Sindaco, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale o in sede di approvazione dei progetti, può obbligare, anche al di fuori delle zone soggette a tutela, la realizzazione di dette opere come prescritto dal comma precedente.

ART. 12 - LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA

Potranno essere eseguite, senza domanda preventiva, le sole opere provvisorie di assoluta ed estrema urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario o di chi ne ha il titolo, di darne immediata comunicazione al Sindaco e con l'obbligo di presentare la domanda con la relativa documentazione per il rilascio della Concessione Edilizia entro 10 giorni dalla comunicazione.

Le opere da eseguire non debbono essere in contrasto con le norme del presente regolamento edilizio e con il P.R.G. per la zona in cui si opera.

ART. 13 - CAVE

L'apertura delle cave non è soggetta alla Concessione prevista dall'art. 1 della Legge n. 10/77, bensì è subordinata ad un attestato da parte del Sindaco di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, nonché all'approvazione da parte del Comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima di cui all'art. 12 della L.R. n. 71/78.

Se la cava da aprire ricade su terreni destinati a verde agricolo, l'attestato di conformità è sostituito da un attestato di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.

Le decisioni positive o negative di cui ai commi precedenti, devono essere assunte entro 60 giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del distretto minerario.

Decorso tale termine, provvede in via sostitutiva, entro i successivi trenta giorni, l'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente a mezzo di Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 22/1982.

ART. 14 - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 28.01.1977 n. 10, la Concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione.

Il contributo afferente gli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, e' quello determinato con apposito atto deliberativo di C.C. , con le modalita' e determinazioni di cui alla L.R. n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente adeguato, per ogni singola zona, secondo quanto prescritto dall'art. 34 della L.R. n. 37/85, secondo i costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi.

Esso e' rateizzato secondo quanto stabilito dall'atto di C.C. n. 146 del 27.11.1980, ossia in quattro rate semestrali ciascuna, ai sensi dell'art. 5 del predetto atto deliberativo di C.C.

Nel caso in cui il concessionario opti per la rateizzazione degli Oneri di Urbanizzazione, deve prestare idonea garanzia finanziaria, anche a mezzo di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, per la durata del periodo di dilazione.

Il costo di costruzione viene determinato secondo le norme vigenti ed il pagamento e' regolamentato dall'atto deliberativo di C.C. n. 146 del 27.11.1980, e cioe':

1/4 dell'intero ammontare prima del rilascio della Concessione Edilizia e dell'inizio dei lavori;

2/4 all'ultimazione delle strutture principali dell'edificio;

1/4 ad ultimazione dei lavori e comunque entro la scadenza della Concessione Edilizia.

La rateizzazione e' concessa per un periodo massimo di anni 3 e con le garanzie previste dal presente articolo.

Sanzioni amministrative: il mancato versamento del contributo nei termini di quanto sopra previsto, comporta l'applicazione delle norme previste nell'art. 15 della Legge n. 10/77.

Dovra' inoltre essere corrisposto, prima del rilascio della Concessione Edilizia, il diritto di segreteria secondo il regolamento con annessa tariffa, ai sensi della Legge 19.03.1993 n. 68, approvato con delibera di C.C. n. 29 del 23.07.1994.

ART. 15 - ESENZIONE DAGLI ONERI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della L.R. n. 71/78 , il contributo di cui all'art. 6 della predetta Legge n. 10/77 (costo di costruzione) non e' dovuto nei seguenti casi:

a) da coloro che chiedono la concessione per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonche' dalla cooperative edilizie a proprieta' divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno gia' firmato le convenzioni con i Comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della Legge 05.08.1978 n. 457 e che siano inseriti nei progetti biennali della predetta legge 457/78;

b) per le costruzioni di edilizia funeraria presso il Cimitero Comunale.

Nessun concorso negli Oneri di Urbanizzazione e' dovuto nei casi previsti dalla lett. "b" del primo comma dell'art. 9 della Legge n. 10/77 (interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare

prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione), nonché nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 27 della Legge n. 457/78.

Nei casi previsti dal precedente primo comma, gli oneri previsti dall'art. 5 della Legge 28.01.1977 n. 10, sono ridotti al 40% rispetto a quelli determinati dai comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell'Assessore Regionale per lo sviluppo economico del 31.05.1977 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 41 della L.R. n. 71/78.

ART. 16 - CONCESSIONE GRATUITA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 10/77 il contributo di cui all'art. 3 della stessa legge (Costo di costruzione ed Oneri di urbanizzazione) non è dovuto nei seguenti casi:

- a) per le opere da realizzare nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 09.05.1975 n. 153 ;
- b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di

calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria non e' richiesta alcuna concessione, autorizzazione o comunicazione;

d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonche' per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione degli strumenti urbanistici;

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';

h) per la costruzione di edicole funerarie di privati, enti o societa';

Per gli immobili di proprietà dello Stato il contributo per la concessione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione (art. 4 comma 2 della legge n. 10/77).

Le costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali, dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base ai parametri stabiliti dalla regione ed in relazione ai tipi di attività produttiva (art. 10 comma 1 legge 10/77).

Le costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali o direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché ad una quota, non superiore al 10% del costo documentario di costruzione da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio Comunale (art. 10 comma 2 legge 10/77).

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, ove possibile, nonché di quelle delle zone agricole previste dall'art. 9 della legge 10/77, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

ART. 17 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

Il Proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al Sindaco la Concessione per l'esecuzione di qualsiasi attivita' comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonche' della destinazione degli immobili.

Possono richiedere la Concessione anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che ne consenta l'uso del bene in relazione alla Concessione richiesta.

La qualita' di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.

La Concessione e' trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.

Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere validita' complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.

Un periodo piu' lungo per la ultimazione dei lavori puo' essere consentito dal Sindaco in relazione alla mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.